



# COMUNE DI BARBANIA

Tel. 011 92.43.621 – 92.42.102  
Fax. 011 92.43.958

PROVINCIA DI TORINO

C.F. 83000050019

C.A.P. 10070

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7  
DEL 28/05/2015

Oggetto: TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). LEGGE DI STABILITA' - 27 DICEMBRE 2013, N. 147 - ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventotto** del mese di **Maggio** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella solita sala del Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, composto dai seguenti membri:

Cognome Nome	Presente
DROVETTI Dott. Giovanni - Presidente	Sì
PERONA Agostino - Consigliere	Sì
GRANERI Dario Piero - Consigliere	Sì
NOVARESE Roberto - Consigliere	Sì
GAIOTTINO Massimo - Consigliere	No
TARAMINO Elisa - Consigliere	Sì
PASTA Dario - Consigliere	Sì
BOUQUIE' Giulia Maria - Consigliere	Sì
TRUFFA Monica Giovanna - Consigliere	Sì
SABA Maria Carmen - Consigliere	Sì
FLANNONIO Cristian - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CURCIO dott. Filadelfo

Il Sindaco, DROVETTI Dott. Giovanni, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il comma 169 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria ( IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la legge n. 228 del 24 /12/2012 pubblicata in Gazzetta ufficiale il 29/12/2012 ( legge di stabilità per l'anno 2013) e in particolar modo il comma 380 dell'art. 1 che varia la struttura dell'imposta nei seguenti modi:

- 1) La soppressione della quota statale sugli immobili che non sono prima casa o pertinenza.
- 2) La quota di imposta prodotta dalle aliquote standard derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D produttivi spetta per intero allo stato, l'eventuale aumento delle aliquote invece spetta interamente al Comune.
- 3) L'aumento massimo previsto per gli immobili classificabili nel gruppo catastale D produttivi è dello 0,3 %

Esaminata la consistenza immobiliare del Comune di Barbania, come risultante dalla banca dati dell'Imposta Comunale sugli Immobili e dell'Imposta Municipale Propria Sperimentale per l'anno 2012 e fatte le necessarie proiezioni sugli introiti derivanti dall'applicazione del nuovo tributo, anche con riferimento alla situazione immobiliare Catastale;

Richiamata la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 art. 1 da comma 639 a comma 679 che istituisce per l'anno 2014 l'Imposta Unica Comunale ( IUC) che si compone di tre parti l'IMU ( per gli immobili diversi dalla prima casa) per la TARI ( la nuova imposta che sostituisce il precedente prelievo tributario sui rifiuti) e la TASI ( che sostituisce la tassa sui servizi indivisibili).

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.04.2014 ad oggetto "Regolamento imposta unica comunale (IUC)" di approvazione del nuovo regolamento IMU;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.04.2014 con la quale si approvavano le aliquote dell'Imposta Unica Comunale Iuc per l'anno 2014;

Visto:

- il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale;
- il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU" che ha ridefinito i criteri per l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014;
- visto il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 e sulla base dell'"Elenco dei Comuni Italiani" pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) che classifica il Comune di Barbania come "NM - Non Montano"

Ritenuto diminuire l'aliquota dei terreni agricoli portandola allo 0,7 per cento in quanto la maggior parte dei terreni oggetto di tassazione sulla base del decreto sopracitato non risulta essere fonte di reddito ai proprietari;

Verificato che il Comune di Barbania per l'anno di imposta 2013 con deliberazione G.C. n. 54 del 07.11.2013 si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 5, comma 4-quater della Legge n. 124 del 28.10.2013 di confermare la tassa di raccolta e smaltimento rifiuti TARSU ;

Viste le disposizioni dei commi 641, 642, 643 e successivi dell'art. 1 Legge stabilita 147/2013 che vanno a disciplinare la TARI e che riprendono in gran parte le norme e le strutture della TARES istituite con il decreto legge n. 201/2011 e che richiamano esplicitamente il sistema previsto nel D.Lgs . n. 22 del 05.02.1997 (decreto Ronchi) che istituiva il metodo normalizzato.

Richiamati i commi 651 e 652 dell'art. 1 della Legge stabilita 147/2014 che lasciano ai comuni la facoltà di scegliere se applicare il cosiddetto metodo normalizzato del decreto ronchi D.P.R. 24/04/1999 n. 158 (c.651) o in alternativa commisurare la tariffa alle quantità e qualità ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (c.652) che ricalca sostanzialmente l'art. 65 del D.lgs 507/1993 che disciplinava la TARSU;

Ritenuto optare per la determinazione delle tariffe così come previste dal comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2014, mantenendo le stesse categorie previste con il regime di prelievo TARSU, come da seguente prospetto:

CATEGORIA	DESCRIZIONE TIPOLOGIA LOCALI
Cat. 1	Locali ad uso abitazione
Cat. 2	Locali destinati ad uso pubblico o privato, studi professionali, banche, ambulatori e simili
Cat.3	Stabilimenti ed edifici industriali
Cat. 4	Locali destinati a negozi e botteghe, ad uso commerciale o artigianale, pubbliche rimesse e depositi di merce e simili
Cat. 5	Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie ristoranti, caffè, bar e simili
Cat. 6	Collegi, convitti, pensioni, case di cura per la parte in cui producono rifiuti assimilabili agli urbani
Cat. 7	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche ed associazioni varie aventi fini costituzionali protetti, scuole pubbliche e private
Cat. 8	Aree adibite a campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari e altri
Cat. 9	Altre aree scoperte ad uso privato dove si producono rifiuti

Visto il Piano finanziario predisposto dal Consorzio Intercomunale di Servizi per l'ambiente, per costi di gestione anno 2015 del servizio raccolta e trasporto rifiuti corrispondente ad € 145.672,88 Iva 10%, come da prospetto allegato;

Considerato poter confermare per l'anno 2015 per le nuove categorie TARI, le tariffe applicate nell'anno 2014 con il prelievo TARSU assicurando una copertura del cento per cento del servizio;

Considerato altresì applicare per l'anno 2015 le riduzioni tariffarie per abitazione con unico occupante e per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo previste dal regolamento imposta comunale – IUC , per la parte riguardante la TARI;

Per quanto riguarda la TASI che sostituisce la tassa sui servizi indivisibili di cui all'art. 1 da commi 669 a 679 della legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013 per la quale la base imponibile è la stessa dell'IMU e le aliquote da applicare vanno da un minimo di 1 per mille ad un massimo di 2,5 per mille con possibilità di ridurre l'aliquota fino ad azzerarla;

Ricordato che la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Tale limite può essere superato per l'anno 2014 fino ad un massimo di 0,80 per mille secondo i criteri fissati dall'ultimo periodo del comma 677 art. 1 della legge 147/2013;

Rilevato che la TASI è un tributo destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali ossia rivolti all'intera collettività a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e per i quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Ritenuto individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE , VERDE PUBBLICO E ILLUMINAZIONE PUBBL, TRASPORTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	88.500,00
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	51.000,00
SERVIZI CIMITERIALI	5.500,00
Totale	145.000,00

- Ritenuto stabilire per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI:
- Abitazione principale e relative pertinenze nella misura di 1,50 per mille  
come definite e dichiarate ai fini IMU
  - Altri fabbricati nella misura di 1,50 per mille
  - Immobili cat. D nella misura di 1,00 per mille
  - Negozi, ristoranti nella misura di 0,80 per mille
  - Aree edificabili nella misura di 1,50 per mille

Ritenuto, per i casi in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, stabilire nella misura del 30% il tributo complessivo spettante all'occupante ed il rimanente 70% al possessore;

Rilevato che l'art. 13, comma 6 del del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 stabilisce che l'approvazione delle aliquote I.M.U. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Richiamato il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3 – comma 1 – lett. b) della Legge 213/2012 ;

**Con voti** favorevoli n. 10 su n. 10 consiglieri presenti espressi mediante alzata di mano.

#### **DELIBERA**

- Di approvare le aliquote IMU come da prospetto "A";
- Di stabilire per l'anno 2015 le tariffe del tributo TARI e relative detrazioni come da prospetto "B" allegato;

- Di dare atto che il gettito complessivo del tributo TARI assicurerà la copertura dei costi del servizio nella misura del 100%;
- Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE , VERDE PUBBLICO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	87.500,000
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	51.000,00
SERVIZI CIMITERIALI	5.500,00
Totale	145.000,00

- Di stabilire per l'anno 2015 le tariffe del tributo TASI e la percentuale a carico degli occupanti e possessori come da prospetto "C" senza applicazione di detrazione sull'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- Che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2015.
- Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Comunale Unica, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze come previsto nella risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013 del ministero dell'Economia e delle Finanze ed entro il termine previsto nel decreto n. 35 del 8 Aprile 2013.
- Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web del Comune.
- Di dare atto che il numero delle rate e le scadenze di pagamento riguardanti la TARI e la TASI verranno fissate dalla Giunta Comunale come previsto dai rispettivi regolamenti.
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DROVETTI Dott. Giovanni

f.to CURCIO dott. Filadelfo

Pareri espressi dai responsabili di settore ai sensi dell'art. 49 c.1 del D.Lgs.267/2000.	
Parere Tecnico Contabile	f.to CURCIO dott. Filadelfo

=====

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 30/05/2015.

ed è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Lì, 30/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CURCIO dott. Filadelfo

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi  
10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3 T.U.E.L n. 267/2000)

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.  
134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Lì, 30/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CURCIO dott. Filadelfo